



Supplemento alla Nota informativa

(depositato presso la COVIP il 31/07/2026)

Allianz S.p.A. è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nel presente supplemento alla Nota informativa.

Le nuove prestazioni pensionistiche

Rendita a Durata Definita · Prelievi Liberamente Determinabili

Guida informativa per gli aderenti – in attuazione delle Istruzioni COVIP del 25 giugno 2026

Premessa - Contesto normativo

L'art. 1, comma 201, della Legge n. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026) ha modificato in modo significativo l'art. 11 del D. Lgs. 252/2005, che disciplina le prestazioni pensionistiche complementari. Fino al 30 giugno 2026 la prestazione pensionistica complementare si otteneva, convertendo almeno il 50% della posizione individuale sotto forma di rendita vitalizia immediata derivante dalla conversione del montante maturato, al netto dell'imposta sostitutiva sui rendimenti finanziari, secondo la rateazione prescelta dall'Aderente. Inoltre, l'Aderente poteva chiedere alla Società che il montante maturato, al netto dell'imposta sostitutiva sui rendimenti finanziari, fosse convertito, in luogo della rendita vitalizia immediata, in una delle seguenti ulteriori forme di rendita vitalizia di opzione, previo ricalcolo del relativo importo effettuato a cura della Società:

- a) rendita vitalizia reversibile: corrisposta all'Aderente finché in vita (c.d. prima testa) e successivamente, ad un altro soggetto da lui designato (c.d. seconda testa) finché in vita, in misura totale o parziale;
- b) rendita certa e successivamente vitalizia: corrisposta per i primi 5 o 10 anni all'Aderente o, in caso di suo decesso, alla persona da lui designata. Successivamente, se l'Aderente è ancora in vita, viene corrisposta allo stesso una rendita vitalizia;
- c) rendita vitalizia con contro assicurazione ("Cashback") pagabile all'Aderente finché in vita e che, in caso di decesso, corrisponde ai Beneficiari un capitale ("Valore della controassicurazione") pari alla differenza tra il capitale convertito in rendita e la somma delle rate di rendita già liquidate non comprensive della rivalutazione;
- d) rendita vitalizia con raddoppio della rata in caso di non autosufficienza (LTC).

Dal 1° luglio 2026 si aggiungono due nuove opzioni, alternative alla rendita vitalizia, espressamente qualificate dal D. Lgs. 252/2005 come «prestazioni pensionistiche»:

- a) la rendita a durata definita (art. 11, co. 3-bis e 3-ter);
- b) i prelievi liberamente determinabili (art. 11, co. 3-bis e 3-quater).

Periodo transitorio: fino al 31 dicembre 2026 la Società acquisirà le richieste relative alle nuove opzioni introdotte dalla Legge 199/2025 ma potrà liquidare le prestazioni una volta adeguati i sistemi operativi. L'Aderente potrà revocare la scelta prima della liquidazione del primo importo. Dopo l'inizio della liquidazione la scelta è irrevocabile, salvo la richiesta di conversione del montante residuo in rendita vitalizia come di seguito indicato.

Regole comuni a tutte le nuove prestazioni

Prima di descrivere nel dettaglio ciascuna opzione, è importante conoscere le regole che si applicano a tutte e due le nuove tipologie di prestazione pensionistica:

Aspetto	Cosa prevede la normativa
Alternative alla rendita vitalizia	Le nuove opzioni sostituiscono la rendita vitalizia: non possono essere combinate con essa né tra loro.
Quota in capitale	L'Aderente può comunque richiedere fino al 50% del montante in forma di capitale (art. 11, co. 3 del D. Lgs. 252/2005), abbinandolo a una qualsiasi delle nuove prestazioni o a una rendita vitalizia.
Irrevocabilità della scelta	Una volta avviata l'erogazione, la scelta non può essere modificata. L'unica eccezione è la conversione del montante residuo in rendita vitalizia.
Stop alle prerogative di accumulo	Non è più possibile effettuare trasferimenti, anticipazioni o accedere alla RITA. È invece consentito lo switch di comparto, nel rispetto del periodo minimo previsto. Il trasferimento ad altro Fondo Pensione è possibile solo per usufruire della rendita vitalizia del Fondo cessionario.
Contribuzione	Non è possibile versare nuovi contributi, salvo che venga attivato un nuovo rapporto di lavoro con maturazione di TFR (le due posizioni vengono gestite separatamente).
Cumulo con RITA	Le nuove prestazioni non sono cumulabili con una RITA in corso di liquidazione che andrà revocata per consentire l'attivazione di una delle nuove prestazioni.
Montante residuo investito	Il montante destinato a una delle nuove prestazioni ma non ancora erogato rimane investito in ciascun comparto scelto dall'Aderente al momento della richiesta (o in quello di default del Fondo) o successivamente modificato dallo stesso.
Decesso dell'Aderente	Il montante residuo viene riscattato dai soggetti designati dall'Aderente (Beneficiari) al momento della richiesta. La designazione è obbligatoria: le richieste prive di questa indicazione sono considerate incomplete.
Costi	Non previsti, salvo le spese per la gestione finanziaria, di cui all'art 8 Spese del Regolamento, in relazione al/ai comparto/i nel/i quale/i è investito il montante residuo durante la fase di erogazione.
Tempi di erogazione	La Società eroga la prestazione entro i termini indicati nel Regolamento e comunque non oltre 6 mesi dalla richiesta, tenendo conto altresì del periodo transitorio fino al 31 dicembre 2026 per adeguare i propri sistemi operativi.

Rendita a durata definita

La rendita a durata definita è una prestazione erogata per un numero di anni predeterminato, calcolato sulla base della tua aspettativa di vita dell'Aderente al momento della richiesta. Non è legata alla sua sopravvivenza effettiva: l'erogazione cesserà al termine del periodo stabilito nonostante la sopravvivenza dell'Aderente stesso.

Come si calcola la durata

La durata: corrisponde al numero di anni della speranza di vita residua dell'Aderente, ricavato dalle tavole di mortalità ISTAT utilizzate per i coefficienti di trasformazione della Legge 335/1995 (arrotondato per difetto). Esempio: se all'età della richiesta la speranza di vita residua è 18,7 anni, la durata della rendita sarà 18 anni.

Come si calcola l'importo delle rate

L'importo di ciascuna rata non è fisso: viene ricalcolato a ogni scadenza dividendo il montante disponibile alla data di liquidazione per il numero di rate ancora da erogare. Il montante varia in funzione dei risultati della gestione finanziaria di ciascun comparto in cui è investito.

In sintesi: se il comparto ha reso bene, la rata sarà più alta; se ha perso valore, la rata sarà più bassa.

Periodicità

La rendita a durata definita sarà erogata con cadenza trimestrale.

Esempio numerico

Ipotesi: montante accumulato 30.000 € · valore quota iniziale 25,00 € · 1.200 quote totali · durata rendita 20 anni · erogazione trimestrale → 15 quote per trimestre (fisse).

Anno	Valore quota	Quote erogate (rata)	Importo rata (€)*	Quote residue
Inizio	—	15 (1.200 ÷ 20)	—	1.200
Trimestre 1	25,00 €	15	375,00	1.185
Trimestre 2	26,50 €	15	397,50	1.170
Trimestre 3	23,80 €	15	357,00	1.155
Trimestre 4	27,10 €	15	406,50	1.140

* L'importo in euro varia perché varia il valore della quota, non il numero di quote erogate per rata.

Rischi da considerare

- Rischio di longevità: se l'Aderente vive più anni rispetto alla durata della rendita, il montante accumulato si esaurisce e non riceverà più alcuna erogazione dopo la liquidazione dell'ultima rata.
- Rischio di investimento: le rate variano con i rendimenti dei comparti. Solo con riferimento alla quota parte del montante investita nei comparti che prevedono una garanzia, la Società riconosce una garanzia il cui valore viene determinato all'atto della scelta della prestazione previdenziale o di successivo switch nei predetti comparti. Tale garanzia si attiva per i soli casi di decesso e di conversione del montante residuo in rendita vitalizia presso la forma pensionistica stessa o, a seguito di trasferimento, presso altra forma complementare. In particolare, per la quota parte del montante investita nel comparto Linea Flessibile con garanzia di restituzione del capitale, la Società garantisce il maggior valore tra il valore corrente del montante investito maturato e quello che è stato rilevato al momento della scelta della prestazione previdenziale o in un momento successivo in caso di switch nel comparto garantito, ridotto delle rate eventualmente corrisposte fino alla data dell'evento.
- Rischio di concentrazione: le prestazioni di previdenza complementare potrebbero concentrarsi eccessivamente nella fase iniziale a fronte di una minore copertura disponibile nel restante periodo di pensionamento.

Prelievi liberamente determinabili

I prelievi liberamente determinabili sono la soluzione più flessibile: l'Aderente può scegliere quando prelevare e quanto, nei limiti previsti dalla normativa. Il montante residuo rimane investito in ciascun comparto scelto.

Qual è il limite massimo prelevabile?

L'Aderente non può prelevare tutto e subito. La normativa stabilisce un tetto massimo che cresce nel tempo, calcolato in riferimento a una rendita a durata definita figurativa annuale (non reale): quella che avresti ricevuto se avessi scelto la rendita a durata definita con frazionamento annuale.

In pratica, ogni anno si «sblocca» una quota equivalente a una rata annuale di tale rendita teorica. L'importo massimo prelevabile in qualsiasi momento è pari alla somma delle rate teoriche maturate dall'inizio, diminuita di quanto hai eventualmente già prelevato in precedenza.

A partire dalla decorrenza dell'ultimo anno di durata della rendita teorica l'importo massimo prelevabile è pari al montante residuo.

Puoi richiedere un primo prelievo già al momento della domanda di accesso alla prestazione. L'importo non potrà superare quello della prima rata di rendita annua a durata definita figurativa.

Esempio numerico

Ipotesi: montante 30.000 € · 1.200 quote totali · durata teorica 20 anni → 60 quote per rata teorica (fisse) · valore quota 25 €.

Anno	Valore quota	Quote erogabili (residue + 60 maturate)	Massimo importo richiedibile	Quote richieste	Importo prelevato	Quote residue	Note
Anno 1	25,00 €	60	1.500,00 €	50	1.250,00 €	10	Prelievo parziale, restano 10 quote disponibili
Anno 2	26,50 €	70	1.855,00 €	0	0,00 €	70	Nessun prelievo, le quote disponibili si accumulano
Anno 3	23,80 €	130	3.094,00 €	130	3.094,00 €	0	Prelievo massimo, le quote disponibili si azzerano
Anno 4	27,10 €	60	1.626,00 €	30	813,00 €	30	Prelievo parziale, restano quote disponibili per gli anni successivi

Il numero di quote potrebbe variare per effetto della fiscalità annualmente applicata o in caso di switch verso altri comparti.

L'importo minimo per singolo prelievo sarà almeno pari a 500 euro o pari alla rata di rendita a durata definita, se di importo inferiore. È previsto un intervallo minimo trimestrale tra una richiesta di prelievo e la successiva.

Rischi da considerare

- **Rischio di longevità:** se l'Aderente preleva tutti gli importi al compimento dell'età media determinata dall'ISTAT il montante accumulato si esaurisce e non riceverà più alcuna erogazione dopo la liquidazione dell'ultimo prelievo.
- **Rischio di investimento:** il valore delle rate – e quindi l'importo massimo prelevabile in euro – varia con i rendimenti dei comparti. Solo con riferimento alla quota parte del montante investita nei comparti che prevedono una garanzia, la Società riconosce una garanzia il cui valore viene determinato all'atto della scelta della prestazione previdenziale o di successivo switch nei predetti comparti. Tale garanzia si attiva per i soli casi di decesso e di conversione del montante residuo in rendita vitalizia presso la forma pensionistica stessa o, a seguito di trasferimento, presso altra forma complementare. In particolare, per la quota parte del montante investita nel comparto Linea Flessibile con garanzia di restituzione del capitale, la Società garantisce il maggior valore tra il valore corrente del montante investito maturato e quello che è stato rilevato al momento della scelta della prestazione previdenziale o in un momento successivo in caso di switch nel comparto garantito, ridotto delle rate eventualmente corrisposte fino alla data dell'evento.
- **Rischio di concentrazione:** le prestazioni di previdenza complementare potrebbero concentrarsi eccessivamente nella fase iniziale a fronte di una minore copertura disponibile nel restante periodo di pensionamento.

Confronto tra le tipologie di prestazione

La tabella seguente riassume le principali caratteristiche di ciascuna tipologia di prestazione, per facilitare il confronto.

Caratteristica	Rendita vitalizia	Rendita a durata definita	Prelievi liberamente determinabili
Durata dell'erogazione	Vita intera	Vita attesa residua (ISTAT) o maggiore durata	Vita attesa residua (limite teorico)
Importo delle rate	Fisso (determinato inizialmente sulla base dei coefficienti di conversione) con rivalutazione annuale	Variabile (risultati gestione)	Variabile (risultati gestione) e in base a richiesta dell'Aderente
Rischio di longevità	A carico della Società	A carico dell'Aderente	A carico dell'Aderente
Rischio di investimento	No (rendimento garantito)	Sì ¹	Sì ²
Flessibilità di prelievo	Limitata (eventuale periodicità scelta all'atto della conversione in rendita)	Nessuna	Limitata (a richiesta dell'Aderente e in base a soglie massime)
Reversibilità della scelta	Irrevocabile	Irrevocabile*	Irrevocabile*
Montante residuo in caso di decesso	Dipende dalla tipologia di rendita vitalizia (per la rendita "Cashback" liquidato ai Beneficiari designati)	Riscatto da Beneficiari designati	Riscatto da Beneficiari designati
Erogata da	Società	Società	Società
Disponibile dal	Già prevista	1° luglio 2026	1° luglio 2026

* Salvo successiva conversione in rendita vitalizia, esercitabile in qualsiasi momento presso il Fondo o trasferendo il montante residuo a un'altra forma pensionistica.

Confronto tra le tipologie di prestazione

Anche dopo aver scelto una delle nuove tipologie di prestazione, l'Aderente conserva la facoltà di convertire il montante residuo ancora in gestione in una rendita vitalizia. Questa opzione è esercitabile in qualsiasi momento durante la fase di erogazione e può farlo:

- presso il Fondo pensione attuale;
- trasferendo il montante residuo a un'altra forma pensionistica complementare, al solo scopo di accedere alle condizioni di rendita vitalizia offerte da quest'ultima.

Le condizioni e le modalità per esercitare queste facoltà vengono definite nel Regolamento e nel Documento sulle rendite.

^{1 2} Solo con riferimento alla quota parte del montante investita nel comparto Linea Flessibile con garanzia di restituzione del capitale, la Società garantisce, per i casi di decesso dell'Aderente o di conversione del montante residuo in rendita vitalizia, il maggior valore tra il valore corrente del montante investito maturato e quello che è stato rilevato al momento della scelta della prestazione previdenziale o in un momento successivo in caso di switch nel comparto garantito, ridotto delle rate eventualmente corrisposte fino alla data dell'evento.

Regime fiscale

L'art. 1, comma 201, lettera b), n. 4) della l. 30/12/2025, n. 199 (legge di bilancio 2026) ha introdotto i nuovi commi 6-bis e 6-ter nell'art. 11 del D. Lgs. 252/2005 che disciplinano il regime fiscale delle nuove forme di erogazione delle prestazioni pensionistiche in alternativa alla rendita vitalizia. In particolare, la parte imponibile delle prestazioni pensionistiche erogate in forma di rendita a durata definita e mediante prelievi liberamente determinabili è assoggettata, ai sensi dell'art. 11, comma 6-bis, del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, al medesimo regime fiscale previsto per le prestazioni pensionistiche erogate in forma di capitale. Pertanto, le prestazioni sono imponibili per il loro ammontare complessivo, al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta, ad una ritenuta a titolo d'imposta del 15%, ridotta nella misura di 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione pari a 6 punti percentuali.

Come richiedere la prestazione

Per accedere alle nuove prestazioni pensionistiche, segui questi passi:

1. Verifica di aver maturato i requisiti (pensionamento nel regime obbligatorio e almeno 5/3 anni di partecipazione alla previdenza complementare).
2. Leggi attentamente questo documento e il Documento sulle rendite, aggiornati con le nuove tipologie di prestazione.
3. Compila il modulo di richiesta, disponibile sul sito web all'interno dell'area riservata al percorso Operazioni – Richiesta Liquidazioni.
4. Indica obbligatoriamente il/i soggetto/i beneficiario/i del montante residuo in caso di decesso.
5. Consegna il modulo compilato secondo le modalità indicate.
6. **Attendi la conferma di presa in carico da parte della Società. Durante il periodo transitorio (fino al 31 dicembre 2026), la liquidazione sarà posticipata all'esito dell'adeguamento dei sistemi interni.**

Dove trovare ulteriori informazioni

Documento	Dove trovarlo
Documento sulle rendite	www.allianz.it
Modulo di richiesta prestazione	Area riservata del sito web
Prospetto delle prestazioni pensionistiche	Area riservata del sito web
Regolamento	www.allianz.it
D.Lgs. 252/2005 (testo coordinato)	www.normattiva.it
Istruzioni COVIP del 25 giugno 2026	www.covip.it

TABELLA ISTAT - Anni di speranza di vita per le nuove prestazioni – introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 - richieste fino al 31.12.2026 (rendita a durata definita e prelievi liberamente determinabili)

Età	Speranza di vita ISTAT (anni interi)	Età	Speranza di vita ISTAT (anni interi)
50	34	76	12
51	33	77	11
52	32	78	10
53	31	79	10
54	30	80	9
55	29	81	8
56	28	82	8
57	27	83	7
58	26	84	7
59	26	85	6
60	25	86	6
61	24	87	5
62	23	88	5
63	22	89	4
64	21	90	4
65	20	91	4
66	20	92	3
67	19	93	3
68	18	94	3
69	17	95	2
70	16	96	2
71	15	97	2
72	15	98	2
73	14	99	2
74	13	100	1
75	12	101	1